

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto di Montecatone

Ospedale di riabilitazione

MONTECATONE
REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.

Sede Legale in Imola (BO) - Via Montecatone n. 37

Capitale Sociale Euro 4.644.000= i.v.


Iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e

C.F./P.I. 01789031208

Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda U.S.L. di Imola

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, COMMA 4, D.LGS. N. 175/2016

Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024



Premessa

La Società Montecatone R.I. S.p.A., in quanto società controllata a totale partecipazione di capitale pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 175/2016 – ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. citato – predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. citato);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, comma 5).

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, D.LGS. N. 175/2016


Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016: *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"*.

Ai sensi del successivo art. 14: *"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso idoneo piano di risanamento [co.2]."*

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'art. 2409 del codice civile [co.3]."

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o di trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4]."

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice Civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di Conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co.5]."



L'organo amministrativo della Società ha quindi aggiornato il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che viene presentato all'Assemblea dei Soci come documento separato e specifico a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e che rimarrà in vigore fino a diversa successiva approvazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1 Continuità Aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, Codice Civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.


L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce – come indicato nell'OIC 11 (§22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative a fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2 Crisi

L'art. 2, lett. c) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante *"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155"*, il quale all'art. 2, comma 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.



2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Il 14/02/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 Supplemento Ordinario) il D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019 contenente il *Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155* entrato in vigore il 15/07/2022 (D.L. n. 36 del 30/04/2022) dopo diverse disposizioni di proroga e modifica.

Detto Codice dispone:


- l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa;
- una maggiore responsabilizzazione degli amministratori;
- la previsione di nuovi controlli in capo ai sindaci/revisori

e prevede il monitoraggio di specifici indicatori di crisi che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi d'impresa.

Il sistema si fonda sulla rilevazione tempestiva di situazioni di squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che mettono in evidenza la non sostenibilità dei debiti (probabilità di futura insolvenza) per almeno i sei mesi successivi o la non continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Gli indici la cui elaborazione è stata demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili sono riportati di seguito nelle tabelle.

Indici comuni a tutte le imprese	Calcolo	Commento
<u>PATRIMONIO NETTO</u>	Voce A passivo Stato Patrimoniale	Costituisce un indice di crisi se: <ul style="list-style-type: none">- è negativo.- per le società di capitali, risulta al di sotto del limite minimo stabilito dal Codice Civile a causa di perdite d'esercizio, anche cumulate.
<u>DSCR</u> <u>(DEBT SERVICE</u> <u>COVERAGE RATIO)</u> (versione semplificata)	Entrate e uscite di disponibilità liquide attese esclusi i rimborsi dei debiti indicati al denominatore <hr/> Uscite previste per rimborso quota capitale dei debiti finanziari	Costituisce un indice di crisi se a 6 mesi risulta inferiore a 1. Se l'indice presenta un valore: <ul style="list-style-type: none">- superiore a 1, denota la capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi.- inferiore a 1, denota l'incapacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi.




Indici di settore	Calcolo	Commento
<u>INDICE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI</u>	Interessi e altri Oneri finanziari Voce C17 CE	Misura la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa.
	Ricavi Voce A1 CE	
<u>INDICE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE</u>	Patrimonio Netto Voce A passivo Stato Patrimoniale	
	Totale Debiti Voce D e Voce E passivo Stato Patrimoniale	
<u>INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL'ATTIVO</u>	Cash Flow	
	Totale Attivo	
<u>INDICE DI LIQUIDITÀ</u>	Totale Attivo a breve	Misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
	Totale Passivo a breve	
<u>INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO</u>	Debiti previdenziali (Voce D13) e tributari (Voce D12) esigibili entro e oltre l'esercizio	
	Totale Attivo	

Gli indici di settore individuati hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati e hanno soglie di allerta differenziate a seconda dei settori di attività che sono stati classificati con riferimento al Codice ATECO 2007.

La società Montecatone R.I. spa rientra nel settore (PQRS) Servizi alle persone che ricomprende al suo interno: istruzione; sanità assistenziale e sociale; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi.

Gli indici devono essere applicati in base ad una specifica sequenza. Infatti, il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto) rende ipotizzabile la presenza della crisi.

Il mancato superamento del primo indice richiede la verifica del secondo (DSCR). Qualora la soglia di tale indice risulti superata, è ipotizzabile la crisi. In mancanza del relativo dato, va effettuata la verifica degli indici di settore.



Di seguito si riporta diagramma di sequenza.



Il superamento delle soglie previste, ancorché costituisca una ragionevole presunzione, non implica automaticamente la fondatezza dello stato di crisi, la cui valutazione è rimessa all'organo di controllo della società, tenuto conto delle specificità dell'impresa e delle prospettive gestionali.

È richiesto che l'organo amministrativo valuti costantemente (nel continuum temporale) se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione e gli organi di controllo sono tenuti a segnalare tempestivamente all'organo amministrativo fondati indizi della crisi.


Sul piano sostanziale, tuttavia, la capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli indicatori di crisi dipende dalla dimensione, dalla complessità e dalla qualità dell'organizzazione aziendale, degli strumenti disponibili e delle risorse umane impiegate. Occorre quindi identificare una periodicità che consenta di contemperare le due esigenze sopra evidenziate.

Al superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi del valore soglia degli indici comporta l'esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza nasce infatti con l'obiettivo di essere uno strumento utile al management per riuscire a individuare con tempestività segnali che possono compromettere nel lungo periodo la continuità aziendale e per questo motivo il monitoraggio degli indicatori è presupposto indispensabile per l'attività di valutazione, tuttavia, l'aspetto da attenzionare maggiormente è la loro interpretazione nel tempo.

La Società Montecatone R.I. ha utilizzato lo strumento degli indicatori previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per la valutazione del rischio di crisi con riferimento all'esercizio 2024.

La relazione sulla gestione degli amministratori redatta a corredo del bilancio dell'esercizio 2024 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti riporta inoltre le analisi di bilancio con riferimento ai principali indicatori patrimoniali ed economici che misurano lo stato di equilibrio economico-finanziario della Società alla data di chiusura dell'esercizio sociale confrontato con i dati dell'esercizio precedente.



3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo della Società predispone il piano strategico triennale e monitora l'andamento della gestione e dei flussi finanziari in relazione al budget annuale approvato e la sua prevedibile evoluzione in termini economici e finanziari con periodicità almeno semestrale ed altresì monitora i rischi in applicazione a quanto stabilito nel presente Programma. Agli incontri dell'organo amministrativo partecipa il Collegio Sindacale che, quale organo di controllo, esercita in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate sono portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo, tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della Società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2024

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2024, sono di seguito evidenziate.


1. LA SOCIETÀ

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. – Ospedale di Riabilitazione, eroga prestazioni di alta specializzazione clinico-riabilitativa a favore di pazienti affetti da mielolesione e grave cerebrolesione acquisita; nel suo agire, persegue il modello riabilitativo biopsicosociale basato sull'integrazione dell'approccio sanitario e sociale alla disabilità e focalizza l'attenzione sulla centralità della qualità della vita delle persone.

Montecatone R.I. S.p.A. è impegnato a mobilitare e organizzare risorse scientifiche, tecnologiche, educativo-formative, comunicative, sociali, sia interne che esterne, prendendo in carico il paziente fin dalla fase acuta mediante un Progetto di Riabilitazione Globale Individuale. L'impegno di Montecatone R.I. S.p.A. consiste nell'accompagnare i pazienti nel loro percorso di "riappropriazione" della massima autonomia possibile, preparando e favorendo il rientro nei territori di provenienza, con un nuovo progetto di vita compatibile con la disabilità acquisita.

Montecatone R.I. S.p.A. sviluppa la capacità di produrre ricerca e innovazione assistenziale come funzione istituzionale intrinseca alla primaria funzione assistenziale.

Nello svolgimento dei suoi compiti e servizi diretti alla tutela della salute, eroga prestazioni assistenziali clinico-riabilitative riferite alla propria mission istituzionale, senza ricorrere a forme contrattuali di esternalizzazione o di sub-appalto in favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria.



Montecatone R.I. S.p.A., ai sensi della Delibera regionale n. 283/2010, è il nodo della rete regionale per la riabilitazione delle gravi Mielolesioni dell'Emilia-Romagna con funzioni di Hub per la realizzazione in rete dell'Unità Spinale.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

Ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. – Ospedale di Riabilitazione è una Società per azioni a totale partecipazione pubblica dotata di autonomia imprenditoriale che persegue obiettivi di interesse generale.

Dal marzo 2010 la Società è costituita con la partecipazione dell'Azienda U.S.L. di Imola e del Comune di Imola, in forza della Legge Regionale n. 14/2010 ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e dell'art. 51 bis Legge Regionale n. 50/1994 introdotto dall'art. 15 Legge Regionale del 25.02.2000, giusta deliberazione n. 496 del 19.03.1996; n. 656 del 1.03.2000; n. 283 dell'8.02.2010; n. 270 del 28.02.2011 – della Giunta regione Emilia-Romagna.

L'assetto proprietario della Società è invariato rispetto all'esercizio precedente e al 31.12.2024 è il seguente:

Denominazione Soci	Quota di capitale detenuta in €	Quota di partecipazione detenuta in %
AZIENDA U.S.L. DI IMOLA	4.618.200,00	99,44
COMUNE DI IMOLA	25.800,00	0,56
CAPITALE SOCIALE ATTUALE	4.644.000,00	100

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016, l'organo amministrativo delle Società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 9 luglio 2024 ha nominato l'organo collegiale così come previsto dal comma 3, art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e come previsto dall'art. 15 dello Statuto della Società per la durata di un triennio.


Ai sensi del medesimo art. 15 dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono designati dall'Assemblea dei Soci come segue:

- un componente designato dall'Azienda USL di Imola d'intesa con il Comune di Imola;
- un componente designato dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le amministrazioni socie;
- un componente designato dall'Azienda USL di Imola.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea, su indicazione dell'Azienda USL di Imola. Il Consiglio di Amministrazione eventualmente elegge, nel proprio seno, un Vice Presidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare il criterio di riparto tra generi.

Nella tabella che segue sono indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, per i quali l'Assemblea ha deliberato di non riconoscere compensi ma unicamente il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio.



Titolare	Incarico	Compenso	Rimborso spese di mandato	Scadenza incarico
Gabriele Peroni	Presidente	Non previsto	-	Approvazione bilancio 31.12.2026
Paola Cassani	Consigliere	Non previsto	-	
Elisabetta Magni	Consigliere	Non previsto	-	

Si segnala l'avvenuta trasmissione all'Ufficio Regionale della Corte dei Conti - Sezione di Controllo Emilia-Romagna e al Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII della delibera motivata con riguardo alle specifiche ragioni con cui si dispone che la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione, a mezzo pec con ricevuta di avvenuta consegna di cui all'Identificativo messaggio del 23 luglio 2024

ABA7B576.0005A686.E01592DE.5FA63F72.posta-certificata@postecert.it

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE


L'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale nominato con delibera assembleare in data 29.04.2022 per un triennio fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024. La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare il criterio di riparto tra generi.

Titolare	Incarico	Compenso €/anno (*)	Scadenza incarico
Luca Laurini	Presidente del Collegio Sindacale	15.000,00	Approvazione bilancio 31.12.2024
Monica Marabini	Sindaco effettivo	10.000,00	
Paolo Mezzogori	Sindaco effettivo	10.000,00	
Maria Cristina Ramenzoni	Sindaco supplente	-	
Fabio Serafini	Sindaco supplente	-	

La revisione legale dei conti è stata conferita dall'Assemblea in data 09.05.2023 per la durata di un triennio, su proposta motivata dell'organo di controllo, come riportato in tabella.

Titolare	Incarico	Compenso €/anno (*)	Scadenza incarico
Antonella Masi	Revisore unico indipendente	9.000,00	Approvazione bilancio 31.12.2025

(*) Compenso al netto I.V.A. ed oneri previdenziali ed assistenziali



5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2024 è la seguente:

Personale Dipendente	Organico al 31.12.2024 (*)	Organico al 31.12.2023 (*)	Organico medio 2024 (**)	Organico medio 2023 (**)
TOTALI	432	442	439,82	440,15

(*) al netto dei rapporti cessati il 31.12.

(**) Omogeneizzazione del metodo di calcolo dell'organico medio, sulla base dei dipendenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Società si avvale inoltre di personale esterno.

L'organizzazione, gli uffici e i documenti della contrattazione collettiva e integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata di Società Trasparente

<https://www.montecatone.com/societa-trasparente/>

Ai sensi dell'articolo 26 "Altre disposizioni transitorie" del D. Lgs. n. 175/2016, alla società Montecatone R.I. S.p.A. non si applica, tra l'altro, la disposizione dell'articolo 19 del medesimo decreto inerente alla "Gestione del personale", in quanto trattasi di società a partecipazione pubblica derivante da una sperimentazione gestionale costituita ai sensi dell'articolo 9-bis del D. Lgs. n. 502/1992.


6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2024

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel paragrafo 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale secondo quanto di seguito indicato.

6.1 Indici di allerta

Le tabelle che seguono evidenziano gli indici calcolati con riferimento ai bilanci considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio 2024 ed esercizio precedente).

D.LGS. N. 14/2019 CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA: ELENCO INDICATORI		2024		2023		SOGLIE DI ALLERTA COMUNI A TUTTE LE IMPRESE
Patrimonio netto	PATRIMONIO NETTO =	13.753.994		13.730.496		PATRIMONIO NETTO < 50.000 EURO (attuale limite minimo legale per le società di capitali)
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	ENTRATE - USCITE DI LIQUIDITÀ USCITE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEBITI FINANZIARI =	1.490 proiezione a giugno 2025	2.248 proiezione a dicembre 2025	1.924 proiezione a giugno 2024	596 proiezione a dicembre 2024	< 1
		= 1,33	= 5,45	= 4,16	= 1,28	



D.LGS. N. 14/2019 CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA: ELENCO INDICATORI		2024		2023		SOGLIE DI ALLERTA SPECIFICHE PER IL SETTORE DI RIFERIMENTO: SERVIZI ALLE PERSONE
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	ONERI FINANZIARI	70.396	= 0,21%	96.360	= 0,31%	≥ 2,7%
	RICAVI	33.144.433		31.536.160		
Indice di adeguatezza patrimoniale	PATRIMONIO NETTO (PN)	13.753.994	= 137,02%	13.730.496	= 124,12%	≤ 2,3%
	TOTALE DEBITI	10.037.834		11.062.012		
Indice di ritorno liquido dell'attivo	CASH FLOW	2.899.308	= 10,21%	2.369.235	= 8,36%	≤ 0,5%
	TOTALE ATTIVO	28.407.272		28.324.373		
Indice di liquidità	TOTALE ATTIVO A BREVE	14.889.298	= 159,92%	13.935.898	= 155,48%	≤ 69,8%
	TOTALE PASSIVO A BREVE	9.310.309		8.963.009		
Indice di indebitamento previdenziale e tributario	DEBITI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI	1.770.969	= 6,23%	1.806.533	= 6,38%	≥ 14,6%
	TOTALE ATTIVO	28.407.272		28.324.373		

6.2 Conclusioni


I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, comma 2 e art. 14, commi 2,3,4,5 del D. Lgs. n. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. Tutti gli indici calcolati non raggiungono le soglie di allerta e mostrano un andamento in miglioramento rispetto a quelli rilevati nell'esercizio precedente.

Il finanziamento di € 1.500.000/anno erogato nell'esercizio 2024 dalla regione Emilia-Romagna, con riferimento agli di competenza economica 2023 e 2024 per assicurare e incentivare il mantenimento dell'alto livello assistenziale che comporta un notevole impiego di risorse professionali e tecnologiche ha contribuito in modo rilevante a ristabilire un maggiore equilibrio finanziario ed economico della gestione. È auspicabile che il medesimo riconoscimento possa essere confermato anche per le successive annualità fino a che non verrà individuata la futura natura giuridica della Società, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio societario nel medio-lungo periodo e di prospettive di sviluppo e di continuità aziendale.

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;



Ospedale di riabilitazione


- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.*

In base al comma 4: *"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

In base al comma 5: *"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

Nella tabella che segue sono indicati gli strumenti integrativi di governo societario adottati dalla Società.

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6, comma 3, lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato l'Atto Aziendale, la Carta dei Servizi e numerosi regolamenti, protocolli, istruzioni operative, ecc. che riguardano l'ambito sanitario e amministrativo e che vengono pubblicati sulla intranet aziendale - sezione Servizio Qualità	
Art. 6 comma 3, lett. b)	Ufficio di controllo	La Società è dotata di un ufficio di controllo interno che è stato implementato quali-quantitativamente per migliorare l'attività di programmazione aziendale ed il controllo del rischio economico-finanziario. Il controllo interno è esercitato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito del M.O.G.C. di cui al D.Lgs. n. 231/2001; dal Collegio Sindacale nell'ambito dell'attività di vigilanza; dal Revisore Unico nell'ambito della revisione legale dei conti.	



Ospedale di riabilitazione

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3, lett. c)	Codici di condotta	La Società ha adottato: -Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) di cui al D.Lgs. n. 231/2001; -Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di cui alla L. n. 190/2012; -Codice Etico e Comportamentale	
Art. 6 comma 3, lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società ha adottato il Codice Etico e Comportamentale	La Società non ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Imola, 7 aprile 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Gabriele Peroni)

Il sottoscritto Dr. Enrico Salmi, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società